



Centro di studi ed
iniziative culturali
Pio La Torre

**“Ciclo di seminari su Istituzioni, trasparenza ed educazione alla legalità
nella lotta contro la mafia”**

4° Seminario

Confisca dei beni ai mafiosi, gestione e nuova destinazione

venerdì 10 febbraio 2006

Facoltà di Giurisprudenza

Intervento del Dott. Roberto Scarpinato

Procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo

Il problema della riforma del sistema delle misure di prevenzione sembra essere segnato da un destino veramente sfortunato, mentre per un verso si assiste all'approvazione in termini bersaglieri, di una raffica di legge nei più disperati settori dell'ordinamento alcune delle quali a volte colgono di sorpresa gli stessi operatori del diritto perché piovuto dall'alto senza che mai dottrina, magistratura o avvocatura ne avessero ravvisato la necessità o l'opportunità come per esempio da ultimo la legge cosiddetta ex Cirielli, una legge sulla commissione della legittima difesa dall'altro la riforma di alcuni punti nevralgici del sistema di prevenzione quali quello oggi oggetto di questo seminario, sebbene sollecitata con urgente indispensabile di tutti gli operatori del settore, ristagna ormai da circa un decennio arenandosi nelle secche dei lavori parlamentari da una legislatura all'altra. Tale infausto destino sembra accanirsi alimentando in molti operatori una sorta di sindrome della tela di Penelope quando, non solo la tessitura della tela è istituzionale e non procede di un passo ma per di più quella esistente viene disfatta in più punti che avevano conferito robustezza ed efficacia per l'intervento statale mi riferisco ad esempio alla soppressione dell'ufficio del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati decisa dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2003, soppressione che ha determinato uno

stato di orfananza istituzionale di questo delicatissimo settore, atteso che il decesso istituzionale del commissario straordinario, le cui competenze sono passate all'agenzia del demanio non è stato compensato dal patto legislativo di una struttura equipollente in modo che, questa avocarsi perdura, se è quando finirà. Nell'onore di questa travagliata gestione nella riforma del sistema di prevenzione, sono in corso tumultuosi fenomeni di evoluzione dell'economia criminale che ne stanno ridisegnando i profili sicché si corre il rischio che quando la nuova disciplina sarà varata se e quando, nasca già vecchia e morta perché non è in grado di governare una realtà criminale proteiforme che cambia di giorno in giorno, quello lesano infatti che è molto più di molti altri, è un settore che nel quale o il diritto riesce a farsi work in progress continua, capace di evolversi continuamente, di cambiare continuamente cavallo in corsa oppure rischia un'obsolescenza e di essere condannato ad una progressiva rottamazione. In coerenza con questa premessa ho deciso di riservare agli altri relatori gli esami dei punti problematici riforma della gestione dei beni sequestrati e confiscati perché mi sembra oggi più urgente sottoporre alla vostra attenzione alcuni fenomeni che mi sembrano trascurati nella riflessione collettiva e che tuttavia sono di rilevanza sistematica tale da incidere in modo significativo proprio sulla soluzione del problema proprio di cui stavo discutendo. Dai dati statistici riportati nel rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, presentato dal Ministro degli Interni nell'agosto 2005, risulta che l'attività di sequestro di beni a carico di esponenti nell'attività mafiosa, nel periodo Luglio 2001, giugno 2005 ha subito un decremento quantitativo e significativo e in alcuni casi allarmante rispetto al quinquennio luglio '97/giugno 2001.

Si è passati da meno 20% dei sequestri di "cosa nostra" al un meno 40% di sequestri nei confronti della camorra, a un meno 40% di sequestro nei confronti criminalità pugliese a un meno 50% nei confronti della 'ndrangheta. Il medesimo decremento si riscontra per le confische, le cui percentuali di decremento arrivano per la camorra sino al 60% in meno; questi dati sono confermati dalla recente relazione sullo stato della gestione dei beni confiscati che è presentata nel settembre 2005 dal direttore dell'agenzia del demanio dalla quale si rileva che il beni confiscati sono passati da 310 nel 2001 a 10 nel 2004. Mi pare che sia la dimensione nazionale del decremento di questi sequestri, sia la costanza temporale nell'arco di un quinquennio, disegni il profilo di un fenomeno complesso che ha un profilo sistemico e una portata strutturale e cioè

che non è imputabile a carenze di questo con l'ufficio a fattori contingenti. Per completare questo quadro, mi pare meritevole di attenzione il fatto che nel periodo 1° luglio 2004/30 giugno 2005 nel distretto giudiziario di Palermo si è registrato un decremento dei procedimenti per associazione mafiosa pari a 57,24% in meno rispetto all'anno precedente; tenuto conto che i procedimenti per misure di prevenzione vengono di regola affivate dalla Procura della Repubblica solo a seguito della preventiva instaurazione dei procedimenti penali, questa flessione a monte del 57,24% dei procedimenti per associazione mafiosa significa che nei prossimi anni avremmo un correlativo decremento dei procedimenti di misura di prevenzione. La permanente negatività di questo trend statistico sembrerebbe essere contraddetto da alcuni esiti processuali in apparenza dei segni opposti, ad esempio la statistica del 2004 contempla il dato positivo della confisca definitiva di 64 cespiti patrimoniali di Tommaso Spataro, di una ventina di cespiti di Salvatore Sbeglia che sono, come sapete, esponenti di rango di "cosa nostra" ma se si approfondisce l'analisi, si verifica che tali provvedimenti definitivi di confisca riguardano provvedimenti di sequestri eseguiti negli anni '80, nel primo caso l'83, nel secondo caso l'85. Dunque in questi come molti altri casi analoghi si tratta di vicende risalenti nel tempo, giunte soltanto di recente al loro epilogo, che non riflettono l'attività dell'economia criminale rispetto alle cui evoluzioni, dati statistici nazionali ci dicono che il settore delle misure di prevenzione perde ogni anno terreno. Ciò posto mi pare che se questo trend negativo dovesse proseguire nel tempo, il problema della gestione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati verrebbe fortemente ridimensionata atteso che si tratterebbe in sostanza di smaltire l'arretrato cioè i beni già confiscati che sono gran massa, quelli che diventeranno oggetti di confisca definitiva a seguito di provvedimenti e di sequestri negli anni '80 e '90 più una modesta percentuale di beni sequestrati a cominciare dall'inizio del III millennio. Se questa è la situazione che si va profilando a me pare che sia urgente interrogarsi sulle cause che hanno determinato l'inizio di questo ciclo negativo al quale ho accennato che sembra segnare un incipiente declino di tutto il sistema delle misure di prevenzione. Io non ho delle risposte, certe posso solo limitare a sottoporre alla vostra attenzione alcuni elementi di riflessione maturare a seguito della mia esperienza militante prima nella direzione distrettuale antimafia e poi nella direzione dei dipartimenti di misure di prevenzione della Procura di Palermo. Secondo me non è possibile individuare le cause strutturali del ciclo negativo a

cui ho accennato, se non si comprende un fatto e cioè che al di là delle apparenze le misure di prevenzione patrimoniali così come sono state concepite dal legislatore nel 1982 cioè a guisa di binario alternativo al processo penale, hanno esplicitato la loro efficacia soltanto per una manciata di anni sino all'inizio degli anni '90, esaurito questo breve ciclo positivo era già iniziato un inesorabile declino dal quale il sistema della prevenzione si è salvato continuando a produrre risultati esclusivamente perché nella prassi applicativa il sistema di prevenzione si è trasformato da binario alternativo al processo penale a braccio operativo del medesimo processo penale sul versante dell'aggressione di beni mafiosi e nella sintesi ciò che si è verificato è che le indagini di tipo essenzialmente cartolare e documentale erano state previste dal legislatore nel 1982 le visure dei registri immobiliari, le visure dei registri dei beni immobili registrati dalle camere di commercio indagini bancarie si sono rivelate efficaci solo negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre perché la novità legislativa colse di sorpresa le organizzazioni mafiose che si trovavano impreparate. Quella era una epoca dei beni al sole o in penombra così con quel tipo rudimentale di indagini che erano state immaginate dal legislatore dell'82 fu relativamente facile individuare, sequestrare e confiscare i beni immobili a società che operavano soprattutto nel settore immobiliare e agricolo nonché imprese mafiose che intestate immediatamente appartenenti a "cosa nostra" o a loro familiari nel cui confronto operavano le presunzioni dell'articolo 2ter della legge antimafia. Inoltre si poteva far leva in quel periodo sul fatto che questi signori non presentavano molto spesso dichiarazione dei redditi, presentavano dichiarazioni di reddito irrisorie, nel volgere di pochi anni, però questa tipologia di indagini prevista dalla legge Rognoni – La Torre iniziò a mostrare la corda segnando appunto il rapido declino delle misure di prevenzione, compreso come funzionava quel sistema, le organizzazioni mafiose si organizzavano di conseguenza, disinnescando le potenzialità operative delle indagini del mistero delle leggi Rognoni-La Torre; le tecniche furono le più varie, intanto il ricorso massiccio e sistematico ai presta nomi, poi la diversificazione degli investimenti non più nel settore immobiliare, il trasferimento di capitale all'estero eccetera. Il secondo fattore di obsolescenza del sistema di prevenzione così per come era stato immaginato dalla legge Rognoni-La Torre è più complesso, perché derivò dalla accelerata transizione avvenuta proprio negli anni '80 da una economia criminale statica essenzialmente fondata sulla

speculazione del sacco edilizio o su rendite parassitarie di vario genere, le estorsioni, sub appalti eccetera ad una economia criminale estremamente dinamica e di respiro internazionale, quelli sono gli anni in cui nasce quello che io altrove ho definito il capitalismo commerciale di “cosa nostra” che nasce grazie al fatto che “cosa nostra” in quegli anni conquista nel mercato mondiale una posizione di semi monopolio nel traffico internazionale di stupefacenti, capitalismo commerciale perché “cosa nostra” realizza un ciclo completo e integrale di produzione, acquista la materia prima, la droga in oriente e nei paesi dell’America latina, la lavora in Sicilia, la vende nei mercati americani ed europei e poi ricicla denaro. Questo enorme flusso di denaro determina un riorientamento della strutturazione interna dell’economia criminale, questi soldi non vengono più investiti in imprese familiari ma in imprese che vengono definite a partecipazioni mafiose perché si tratta nella maggior parte dei casi di strutture societarie quindi capitali che hanno una storia precedente nel mercato legale e che da quel momento in poi cominciano ad operare sul mercato attraverso risorse finanziarie che vengono date alla mafia senza che vi sia nessuna ingresso formale degli esponenti della mafia nelle strutture societarie, la seconda conseguenza di questa ristrutturazione interna dell’economia mafiosa a seguito del traffico internazionale di stupefacenti è, come sapete un ribaltamento dei rapporti di potere tra la struttura militare e la cosiddetta borghesia mafiosa mentre negli anni ’70 e ’80 vi era stata una egemonia della borghesia mafiosa i Salvo, i Ciancimino e quanti altri, negli anni ’80 a seguito della strutturazione corleonese questo rapporto si ribalta a favore della struttura militare, sono gli anni in cui “cosa nostra” entra nella cabina di comando dove si gestisce la spartizione, il lottizzatore degli appalti pubblici, sono gli anni del famoso tavolino a 3 gambe. Spero che questi pochi cenni bastino per far capire come a seguito e con questi complessi fenomeni già verso la fine degli anni ’80 le nuove misure di prevenzione introdotte dalla legge Rognoni-La Torre tanto entusiasmo avevano segnato il loro inizio, erano entrati progressivamente in una fase di declino e sembravano destinate a conservare la propria efficacia soltanto nei confronti delle fasce meno acculturate dell’organizzazione criminale, quelle che non erano riuscite a riconvertirsi culturalmente, adeguarsi all’evoluzione dei tempi.

Le indagini di tipo cartolare di cui ho detto, prevista dall’articolo 2 bis per aggredire le ricchezze di una economia criminale, tradizionale e statica erano infatti diventate completamente obsolete ed erano state disinnescate e

scavalcate dall'evoluzione dell'economia criminale che ha tratteggiato. Possiamo dire che il sistema delle misure di prevenzione così come era stato concepito dal legislatore, cessa di esistere nella sua purezza originaria già alla fine degli anni '80, negli anni '90 pur perdurando la medesima disciplina formale, il sistema di prevenzione per poter sopravvivere muta di fatto radicalmente la propria sostanza trasformandosi da primario alternativo al processo penale quale era stato negli anni '80 a braccio esecutivo del processo penale; questo fenomeno si verifica a seguito di una coincidenza fortunata, negli stessi anni in cui per i motivi che ho detto, si stava consolidando un ciclo negativo del sistema di prevenzione inizia in fatti il ciclo positivo del processo penale per i reati di mafia, come sapete, tranne la parentesi del maxi processo di Palermo che fu un'eccezione alla regola a causa delle disarticolazioni successive del pool antimafia, il processo penale dal dopoguerra fino alla fine degli anni '80 si era rilevato un terreno franoso sul quale lo Stato aveva collezionato una serie interminabile di sconfitte, una serie interminabile di assoluzioni per insufficienza di prove che avevano finire per eliminare la credibilità delle istituzioni nei confronti dell'opinione pubblica. Proprio per compensare questa "debacle" sul terreno del processo penale, il legislatore aveva varato le misure di prevenzione che richiedono uno standard di prevenzione probatorio più basso. Dopo le stragi del '92 e del '93, per una serie di fattori che non sto qui a ripetere perché conosciamo tutti bene, tra cui anche il ...(?)... alla collaborazione, il processo penale finalmente ritrova la sua potenza probatoria e la potenza probatoria del processo penale rivitalizza il processo di prevenzione che era ormai boccheggianti a causa dell'assoluta obsolescenza delle sue modestissime e quasi inutilizzabili risorse probatorie interne che erano appunto quelle indagini cartolari che erano state concepite all'inizio degli anni '80.

Il sangue probatorio del processo penale viene trasfuso nel procedimento di prevenzione che quindi vive e sopravvive grazie a questo continuo travaso di prove, dal processo penale al procedimento di prevenzione, quindi la potenza probatoria del processo penale si converte in efficacia operativa del processo di prevenzione. Preso atto che almeno sino dagli inizi degli anni '90, il sistema di prevenzione così come era stato concepito dal legislatore dell'82 è sopravvissuto solo perché di fatto si è trasformato in saprofita e braccio operativo del processo penale, mutando così la propria originaria natura e da dire per venire ai nostri giorni, che l'incessante evoluzione dell'economia

criminale e una serie di altri fattori hanno fatto entrare insofferenza anche questo nuovo modello ibrido, il processo penale e il processo di prevenzione fusi insieme. Giorno dopo giorno il sistema attuale diventa infatti sempre più obsoleto e come abbiamo visto dai dati statistici dall'inizio sembra ormai di vivere di rendita dei passaggi, cioè dei risultati acquisiti con i sequestri effettuati negli anni '80 e '90, tranne qualche eccezione, da qui l'inizio del ciclo negativo che abbiamo visto che appare suscettibile se non è compreso tempestivamente nelle sue dinamiche interne, di proiettarsi negativamente in futuro nella efficacia delle misure di prevenzione cioè su un numero di beni sequestrati e confiscati che ci porta direttamente al cuore del problema oggi in discussione. Le ragioni di sintesi positiva io mi limiterò ad indicare brevemente quali sono alcune delle cause di questo ciclo negativo attuale. Il primo fattore di declino secondo me deriva da un ulteriore passaggio di fase dell'economia criminale che ne sta terminando una ulteriore profonda ristrutturazione, dopo la fine della stagione del sacro edilizio degli anni '70, è infatti giunta pure al termine la stagione dei grandi appalti che aveva caratterizzato gli anni '80 e gli anni '90 e che come sappiamo aveva fatto sì che un fiume di miliardi venisse drenato sia da organizzazioni mafiose sia da componenti del sistema politico-amministrativo. I nuovi settori in cui si orienta buona parte della economia criminale, sono quelli nei quali oggi anche a causa di imponenti processi di privatizzazione e di smantellamento dello stato sociale si incanalano i flussi della spesa pubblica, gli introiti frutto dell'attività criminale vengono investiti in quote di partecipazione azionaria di imprese che operano nei segmenti particolari di mercato come quelli dell'alta tecnologia nel settore dello smaltimento rifiuti urbano e sanità privata. In questi settori la conquista di posizioni di monopolio e di oligopolio non viene attuata attraverso la modalità classica di intimidazione mafiosa che conosciamo, ma si muove sul terreno occulto degli intrecci politici e affaristici interni ad un sistema criminale integrato di cui fanno parte sia i vertici di "cosa nostra" sia vertici del mondo della borghesia mafiosa. Com'è noto nel corso di una recente indagine condotta dalla procura di Palermo, è emerso che una struttura sanitaria privata nella quale secondo la tesi accusatoria vedono con interesse vertici di "cosa nostra" Provenzano, aveva conquistato posizioni di oligopolio nel mercato con introiti annuali di centinaia di miliardi che venivano erogati dalla regione Sanitaria per rimborso di prestazione sanitaria erogate in regime di assistenza diretta e convenzionata, queste prestazioni venivano pagate a prezzo superiore

a volte fino al triplo rispetto a quelle di mercato mediante un sapiente uso degli strumenti della discrezionalità politica amministrativa.

Le somme indebitamente corrisposte ammontano a circa 80 miliardi delle vecchie lire in due anni, se consideriamo che il fatturato annuo dell'estorsione del mandamento mafioso di Brancaccio, uno dei più popolosi di Palermo, con una popolazione di circa 100 mila abitanti ammontano ad 1,5 miliardi, possiamo verificare l'enorme differenza di ordine di grandezza tra i due modi di accumulazione di denaro; 80 miliardi in 2 anni, 1,5 miliardi in un anno.

Questa vicenda processuale in Sicilia e il recente omicidio politico mafioso di Francesco Fortugno vice-presidente del consiglio regionale della Calabria che sembra essere maturato proprio sul terreno della sanità pubblica costituiscono 2 momenti di emersione di un imponente fenomeno sommerso e che ancora secondo me non è stato adeguatamente compreso. Il secondo fattore decisivo di declino del sistema delle misure di prevenzione, deriva dal progressivo esaurimento del fenomeno dei collaboratori di giustizia, il venir meno di questa preziosa risorsa improbatrice incide in prima battuta sui processi penali che ormai si basano esclusivamente nelle intercettazioni e in seconda battuta, sulle misure di prevenzione sia perché non abbiamo più questa fonte per individuare i prestanome dei beni, sia perché diminuendo il numero dei processi penali per associazione mafiosa diminuiscono di riflesso i procedimenti per misura di prevenzione. Una terza causa di declino deriva dalla mancata attivazione di un'altra preziosa risorsa investigativa prevista dalla legge e mi riferisco all'anagrafe centralizzata dei conti bancari, che è stata prevista dalla legge del 1991 che doveva entrare in vigore entro 60 giorni e non è entrata mai in vigore. Ora in tutti gli studi e le relazioni su questi argomenti c'è sempre un accenno al fatto che sarebbe opportuno che questa banca nazionale, che questa anagrafe centralizzata venisse attuata, io credo che non si sia adeguatamente compreso il profondo stravolgimento che la mancata istituzione di questa anagrafe dei conti correnti abbia determinato tutto il sistema delle misure di prevenzione, che non si sia adeguatamente compresa la centinaia di miliardi che lo Stato non ha potuto sequestrare dal 1991 a causa della mancata istituzione di questa anagrafe dei conti correnti perché, vedete, se questa anagrafe dei conti correnti fosse stata istituita sarebbe stato possibile dal '91 ad oggi potere effettuare una interrogazione tramite terminale in modo da verificare senza alcun pericolo di desecretazione delle indagini quali conti correnti siano intestati a Tizio o a Caio. Poiché questo non è possibile per accertare i conti correnti di Tizio o di

Caio occorre fare una richiesta a 1300 istituti bancari in tutta Italia, tenuto conto del livello di infiltrazione mafiosa del tessuto bancario come risulta da diverse indagini, non è possibile!

Il che significa che le indagini bancarie non vengono mai attivate prima che si procede all'arresto delle persone perché altrimenti c'è un pericolo fortissimo di desecretazione delle indagini che si è verificato in passato. Ma cosa significa non attivare le indagini bancarie prima degli arresti? Significa che se io posso attivare queste indagini bancarie dopo gli arresti e le risposte mi arrivano dalle banche dopo mesi tranne che non ci troviamo con elementi. Chiunque, nell'arco di pochi giorni fa sparire tutti i soldi, nella mia esperienza delle indagini e prevenzione non ricordo un caso i cui abbiamo trovato i conti con i soldi. Gli unici conti con i soldi si trovano quando facendo le perquisizioni in occasione degli arresti si trovano un libretto di banca, si trovano una traccia documentale, trovi e sequestri. Quando noi dobbiamo fare le indagini ..(?).. delle misure di prevenzione veramente io non lo ricordo centinaia e centinaia di miliardi che non sono stati confiscati e non si tratta di una disfunzione, si tratta di gravissima inadempienza politica e istruttiva che ha contribuito ad un declino delle misure di prevenzione che non possono avvalersi delle misure delle indagini bancarie.

La situazione si è ulteriormente aggravata perché a seguito dell'approvazione di alcune recenti leggi si sono venute a creare ampie zone di opacità che al di là delle intenzioni del legislatore hanno di fatto facilitato la dissimulazione dei capitali di origine legale determinanti in proiezione temporale una ulteriore accelerazione del ciclo negativo delle misure di prevenzione. Mi riferisco in particolare alle legge sullo scudo fiscale e alla legge sul condono tombale. A seguito dello scudo fiscale è rientrata in Italia, non è stata regolarizzata la somma globale di circa 73 miliardi di euro, a fronte della movimentazione di tale enorme massa di denaro sono state effettuate soltanto 90 segnalazioni di operazione sospetta delle quali nessuna che riguardi la Sicilia. Sicché i casi sono 2: o nessun esponente della criminalità organizzata mafiosa ha fatto rientrare capitali dall'estero mediante lo scudo fiscale oppure parte di questi capitali è rientrato, c'è passata sotto il naso e ha potenziato la potenza economica nell'organizzazione mafiosa contro gli effetti di distorsione del mercato legale. Alcuni indicatori depongono per questa seconda ipotesi, in una recente indagine della Procura di Palermo abbiamo accertato che un soggetto ritenuto riciclatore storico di "cosa nostra" sin dagli anni '80, aveva avviato le

pratiche per regolarizzare con lo scudo fiscale il rientro in Italia per diversi milioni di euro, in questo caso la sorte ha voluto che l'autorità giudiziaria in base ad autonome indagini, arrivasse prima a sequestrare queste somme che attraverso lo scudo fiscale potevano rientrare in Italia volatilizzandosi. Tenuto conto che la decisione di avvalersi dello scudo fiscale da parte di un riciclatore non può essere frutto di arrischiate iniziative personali ma che deve presumersi che sia stata preventivamente autorizzata dai vertici mafiosi, per cui colto il riciclatore opera, dobbiamo ritenere che le garanzie di anonimato assicurate dalla legge sullo scudo fiscale sono state ritenute dalle organizzazioni mafiose, adeguate ad azzerare i rischi di una possibile individuazione da parte dell'autorità giudiziaria dei capitali rientrati in Italia e regolarizzati. Queste garanzie possono così riassumersi, i soggetti legittimasti a godere dei vantaggi allo scudo fiscale non sono costretti a rivelare la propria identità, possono agire anche tramite interposta persona, trust o società fiduciaria, i soggetti che tengono ad avvalersi dello scudo possono farlo presentando una dichiarazione assolutamente riservata che non deve essere trasmessa all'amministrazione finanziaria e che resta oggetto di uno scambio interno di copie sottoscritte tra il soggetto e l'intermediario.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge sullo scudo fiscale, il rimpatrio di denaro o di altra attività finanziaria dall'estero non costituisce di per se elemento sufficiente per la segnalazione da parte dell'intermediario all'ufficio italiano cambio come operazione sospetta a meno che non ricorrano altri elementi di sospetto quale la sproporzione tra l'entità del capitale rientrato e la capacità economica del soggetto richiedente. Questo articolo 17 a mio parere ha determinato un significativo affievolimento dell'obbligo di collaborazione attiva posta dalla normativa anti-riciclaggio agli intermediari finanziari, per altro verso ha di fatto aperto un varco al rientro anonimo di capitali illeciti. Dobbiamo considerare infatti che la capacità economica del soggetto che intende avvalersi dello scudo fiscale è ignota a tutti gli operatori e a tutti gli intermediari finanziari che non hanno una conoscenza diretta del soggetto ...(?)... del quale tra l'altro può avvalersi una società fiduciaria di un trust, non è certo un caso che il soggetto riciclatore di "cosa nostra" che stava per fare rientrare milioni di euro in Italia con lo scudo fiscale si era appoggiato ad una banca del nord, non una banca siciliana, tenuto conto che l'elemento oggettivo dell'entità della somma rimpatriata per volontà di legge non costituisce di per se elemento di sospetto che determina la segnalazione all'ufficio italiano al

cambio e tenuto conto che l'elemento soggettivo la sproporzione del capitale rientrato alla capacità di reddito può essere ignoto per i motivi che ho detto all'operatore finanziario, capiamo benissimo come si sia aperta una straordinaria falla nel monitoraggio nel flusso di capitale illegale al rientro in Italia e si spiega così come a fronte di ben 73 miliardi di euro rientrati in Italia, abbiamo avuto soltanto 90 segnalazioni di operazioni sospette di cui nessuno riguarda la Sicilia. Un'altra zona di opacità destinata a mio parere avere gravi ripercussioni negative nei futuri procedimenti di prevenzione, è venuta a determinarsi a seguito dell'approvazione della legge sul condono fiscale e l'articolo 9 della legge sul condono tombale ha escluso la punibilità per una serie di reati tributari e reati previsti dal codice penale e a seguito del condono tombale, tra questi reati vi è anche quello dell'occultamento o distruzione di scritture contabili e di documenti di cui è obbligatorio la conservazione del reato punito fino a 5 anni. L'esclusione della punibilità di questo reato di chi si avvale del condono fiscale, ha attribuito un enorme vantaggio in futuro per tutti gli imprenditori collegato con l'attività mafiosa che dovessero essere oggetto di misure di prevenzione, la possibilità in sostanza concessa a tali imprenditori di cancellare senza esporsi alle responsabilità penali, tutte le tracce contabili del passato grazie al condono tombale senza subire alcuna conseguenza penale reitererà infatti in molti casi estremamente difficile se non impossibile al Pubblico Ministero e al giudice della prevenzione ricostruire la Genesi risalente nel tempo di patrimoni aziendali, di capitali sociali individuati in anni di riciclaggi. Passando alle proposte io mi limiterò ad indicarne soltanto 2, non perché le altre non siano importanti ma perché sono ben note al legislatore in quanto sono oggetto di discussione almeno da un decennio.

La 1^a è l'archiviazione dell'anagrafe dei conti correnti, senza la quale le indagini bancarie sono destinate a restare sterili e senza le quali ogni anno lo Stato regala alle organizzazioni mafiose centinaia di miliardi che potrebbero essere sequestrati e confiscati.

La 2^a è: prendiamo atto che le indagini cartolari previste dalla legge Rognoni-La Torre sono dei reperti museali che appartengono alla preistoria delle misure di prevenzione, non servono più a niente, le misure di prevenzione non possono continuare a vivere come saprofita del processo penale che per altro è in crisi per i fatti suoi e allora o si prevede la possibilità per il Pubblico Ministero che si occupa delle misure di prevenzione intercettazioni telefoniche ed ambientali per individuare i presta nomi, i capitali, gli immobili oppure le misure di

prevenzione concluderanno definitivamente il loro ciclo negativo.
Io spero che il futuro smentisca le mie previsioni negative ma resto convinto che senza queste ed altre misure urgenti saremmo forse costretti a rimpiangere i tempi che stiamo vivendo ricordando i giorni in cui i beni sequestrati e confiscati erano tanti che addirittura organizzavamo convegni a ripetizione per decidere cosa fare e a chi farli gestire. Grazie